

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1317

Vol. 1970/0199

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1317 def.

Bruxelles, 3 dicembre 1970.

3 dicembre 1970

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate di agente e di mediatore di assicurazioni

(Ex gruppo 630 CITI)

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di agenti e di mediatore di assicurazioni (Ex gruppo 630 CITI)

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(70) 1317 def.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'attuazione
della libertà di stabilimento nelle attività non
salarie di agente e mediatore di assicurazioni

(ex gruppo 630 CITT)

(Articolo 54, paragrafi 2 e 3 del Trattato CEE)

RELAZIONE

1) Oggetto della direttiva

Il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, adottato dal Consiglio il 18 dicembre 1961, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, prevede la soppressione delle restrizioni per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni, dopo il termine della seconda tappa del periodo transitorio.

In conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 del Trattato CEE, la Commissione sottopone al Consiglio una proposta di direttiva per l'attuazione di questa disposizione del Programma generale. Ai termini del medesimo articolo, il Comitato Economico e Sociale ed il Parlamento Europeo devono essere consultati.

Nel suo allegato III, il Programma generale precisa quali sono le attività da liberalizzare : sono quelle di agente e di mediatore di assicurazioni. Tuttavia, dato che queste denominazioni non comprendono esattamente, nei vari Stati membri, le stesse attività, l'articolo 2 contiene da un lato una descrizione di queste attività e, dall'altro, un elenco di denominazioni usuali che corrispondono, in ogni Stato membro, alle attività di cui trattasi.

La direttiva non contempla certe attività che, pur essendo simili a quelle menzionate in questo testo, e in particolare a quelle di mediatori, e spesso esercitate dalle stesse persone, non possono essere assimilate a quelle di intermediari di assicurazioni : si tratta delle attività di consulente in materia di assicurazioni tanto nei confronti degli assicurati che delle compagnie di assicurazione, e quelle di esperti delle assicurazioni. La soppressione delle restrizioni allo stabilimento per queste attività formerà oggetto di una direttiva ad hoc.

2) Commento degli articoli

L'articolo 1 definisce i beneficiari della soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento fondate sulla nazionalità, facendo riferimento al titolo I del Programma generale.

L'articolo 2 definisce al primo paragrafo le attività liberalizzate, facendo riferimento in particolare a quelle definite all'allegato III del Programma generale relativo allo stabilimento (agenti e mediatori, ex gruppo 630 CITI).

Il paragrafo 2 riporta, a titolo di esempio, un certo numero di attività corrispondenti, nei vari Stati membri, alle definizioni già menzionate nel primo. Quest'enumerazione non è esauriente e qualsiasi attività che corrisponda alle definizioni in questione deve essere liberalizzata, indipendentemente dalla sua denominazione.

Il paragrafo 3 prevede un'eccezione per i mediatori di assicurazioni marittime che esercitano la loro attività su alcune piazze della Francia e sono nominati dal Governo ma proprietari del loro incarico. Poichè hanno la qualifica di pubblici ufficiali oltre a quella di commerciante, devono avere la cittadinanza francese. Inoltre, sulle piazze in cui esercitano la loro attività, hanno, in forza di una giurisprudenza costante, il monopolio dell'attività di produzione, cioè il diritto di essere i soli intermediari autorizzati a preparare e a negoziare i contratti d'assicurazione. Infine, in virtù dell'articolo 79 del Codice di commercio, "redigono i contratti o le polizze di assicurazione di concerto con i notai; ne attestano la veridicità con la loro firma, ...". Le polizze concluse da questi produttori privilegiati (courtier jurés ou courtiers privilégiés) per distinguerli dai produttori liberi di assicurazioni marittime, hanno il carattere di atti autentici e fanno fede fino a querela di falso. Ora, il fatto di redigere atti autentici è senza dub-

bio un'attività che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'articolo 55 del Trattato e che si sottrae perciò alle misure di soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento.

L'articolo 3 enumera, sempre a titolo d'esempio, dato che l'obbligo di soppressione ha carattere generale e contempla tutte le discriminazioni esistenti, una serie di condizioni discriminatorie per i non nazionali.

Gli articoli 4 e 5 si ispirano alle analoghe disposizioni adottate in precedenza dal Consiglio per disciplinare problemi simili nel quadro di altre direttive.

La stessa osservazione dev'essere fatta per l'articolo 6. Il beneficiario deve comprovare, in base a documenti rilasciati da autorità competenti del luogo d'origine o di provenienza, che i requisiti di onorabilità sono soddisfacenti nel paese medesimo. La Commissione ha ritenuto inoltre opportuno aggiungere una disposizione che non si trova nel testo delle direttive già approvate dal Consiglio e che prevede che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, quali siano le autorità autorizzate a ricevere i documenti che provano l'onorabilità dei beneficiari.

L'articolo 7 tende a facilitare la prestazione del giuramento di un beneficiario straniero, qualora tale requisito fosse richiesto ai nazionali per l'esercizio delle attività in questione. Una disposizione analoga è già stata adottata d'altronde dal Consiglio in altre direttive concernenti la professione di intermediario.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento
per le attività non salariate di agente
e di mediatore di assicurazioni
(Ex gruppo 630 CITI)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3;

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, in particolare il titolo IV D;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale;

Considerando che il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede la soppressione di qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità in materia di stabilimento nelle attività di agente e mediatore di assicurazioni, al termine della seconda tappa del periodo transitorio;

Considerando che, date le differenze esistenti negli Stati membri in merito alla delimitazione delle attività di agente e mediatore di assicurazioni, è necessario determinare con la massima esattezza, le attività cui si applica la presente direttiva;

Considerando che dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva sono escluse talune attività di ausiliari delle imprese di assicurazione e degli assicurati (servizi agli assicuratori, perizie); e che le attività stesse saranno liberalizzate con una direttiva successiva;

.../...

Considerando che la presente direttiva prevede solo la soppressione delle restrizioni; che lascia pertanto immutate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che, applicabili senza eccezione di nazionalità, vietano alle società o sottomettono per esse ad alcune condizioni l'esercizio di una delle attività contemplate dalla presente direttiva;

Considerando che, in conformità delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni concernenti la facoltà di aderire ad organizzazioni professionali devono essere eliminate quando le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di questa facoltà;

Considerando inoltre che in alcuni Stati membri le attività di agente o di mediatore di assicurazioni sono disciplinate da disposizioni relative all'accesso alla professione e al suo esercizio e che in altri Stati membri entreranno eventualmente in vigore regolamentazioni del genere; che, per questo motivo, alcune misure transitorie destinate a facilitare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione e il suo esercizio formano oggetto di una direttiva specifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

.../...

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, in appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detto programma, per quanto riguarda l'accesso alle attività menzionate nell'articolo 2 e il loro esercizio.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle seguenti attività non salariate, che rientrino nel gruppo ex 630 CITI dell'allegato III del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento:

- a) l'attività professionale di coloro che mettono in relazione contraenti e imprese di assicurazione o di riassicurazione senza essere vincolati nella scelta fra queste, ai fini della copertura dei rischi da assicurare o riassicurare, preparano la stipulazione dei contratti di assicurazione e collaborano eventualmente alla loro gestione ed esecuzione, particolarmente in caso di sinistro;
- b) l'attività professionale di quanti hanno il compito, in virtù di uno o più contratti o mandati, di preparare o di concludere contratti di assicurazione o di collaborare alla loro gestione ed esecuzione, particolarmente in caso di sinistro, a nome e per conto, o soltanto per conto, di una o più imprese di assicurazione;
- c) le attività professionali di coloro che agiscono per conto delle persone le cui attività son definite ai comma precedenti, e ai fini delle operazioni ivi menzionate.

2. Sono particolarmente contemplate dalla presente direttiva le attività svolte sotto le seguenti denominazioni di uso corrente negli Stati membri:

a) per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) del paragrafo precedente:

- | | |
|--------------------------|--|
| - in <u>Belgio</u> | - Courtiers d'assurances - Verzekerings-Makelaars |
| - in <u>Germania</u> | - Versicherungsmakler |
| - in <u>Francia</u> | - Courtiers d'assurances
- Courtiers d'assurances maritimes
- Sociétés de courtage d'assurance |
| - in <u>Italia</u> | - Mediatori di assicurazioni
- Mediatori di riassicurazioni |
| - nei <u>Paesi Bassi</u> | - Makelaar
- Assurantie-bezorger
- Erkend assurantie-agent
- Verzekeringsagent |

b) per quanto riguarda le attività di cui alla lettera b) del paragrafo precedente:

- | | |
|--------------------------|---|
| - in <u>Belgio</u> | - Agents d'assurances - Verzekeringsagent |
| - in <u>Germania</u> | - Versicherungsvertreter |
| - in <u>Francia</u> | - Agents généraux d'assurance |
| - in <u>Italia</u> | - Agenti di Assicurazione |
| - nel <u>Lussemburgo</u> | - Agents principaux d'assurance
- Agents d'assurance |
| - nei <u>Paesi Bassi</u> | - Gevolmachtigd agent
- Verzekeringsagent |

c) Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del paragrafo precedente:

- | | |
|--------------------------|--|
| - in <u>Belgio</u> | - Sous-agents - Sub-agenten |
| - in <u>Germania</u> | - Untervertreter |
| - in <u>Francia</u> | - Démarcheurs mandataires
- Sous-agents |
| - in <u>Italia</u> | - Subagenti |
| - nel <u>Lussemburgo</u> | - Sous-agents |
| - nei <u>Paesi Bassi</u> | - Sub-agenten |

3. Non rientrano nelle disposizioni della presente direttiva le attività che partecipano in Francia, dell'esercizio dei pubblici poteri, cioè la compilazione e l'autenticazione di polizze d'assicurazione da parte dei mediatori giurati (courtiers jurés) d'assicurazione marittima.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare:

- a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei nazionali;
- b) risultano da una pratica amministrativa che ha l'effetto di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello applicato ai nazionali.

2. Fra le restrizioni da sopprimere, figurano specialmente quelle che formano oggetto delle disposizioni che vietano o limitano lo stabilimento, nei riguardi del beneficiario, nel modo seguente:

a) in Belgio

- l'obbligo di possedere una carta professionale (Legge 19 febbraio 1965);

b) in Francia

- l'obbligo di possedere una carta speciale di straniero (Decreto Legge 12 novembre 1938, decreto 2 febbraio 1939 modificato dalla legge 8 ottobre 1940;

c) nel Granducato del Lussemburgo

- la durata limitata delle autorizzazioni concesse agli stranieri a norma dell'articolo 21 della Legge 2 giugno 1962.

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano a che i beneficiari della presente direttiva abbiano il diritto d'isciversi alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con i medesimi diritti e obblighi dei nazionali.
2. Il diritto d'iscrizione comporta l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tali posti direttivi possono peraltro essere riservati ai nazionali qualora l'organizzazione di cui trattasi partecipi, in virtù di una norma legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 5

Gli Stati membri non concedono ai propri cittadini che si rechino in altro Stato membro, per esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che possa alterare le condizioni di stabilimento.

Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro ospitante esiga dai propri cittadini, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, una prova di onorabilità e la prova che essi non sono stati dichiarati falliti in precedenza, o soltanto una di queste due prove, detto Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, di un documento equipollente, rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa nel paese d'origine o di provenienza, dal quale risulti che tali condizioni sono soddisfatte.

Quando tale documento non sia rilasciato dal paese d'origine o di provenienza per quanto riguarda l'inesistenza di fallimento, potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

2. Qualora uno Stato membro esiga dai propri cittadini, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, determinati requisiti di moralità o di onorabilità riguardanti gli interessati e la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, primo comma, detto Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza e attestante che detti requisiti sussistono. In tali certificati si farà esplicito riferimento ai fatti presi in considerazione nel paese ospitante.

3. I documenti rilasciati a norma dei precedenti paragrafi 1 e 2 non dovranno risalire, al momento della loro presentazione, a più di tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti a rilasciare i documenti di cui sopra e ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

Nel termine previsto dall'articolo 8, ogni Stato membro informa del pari gli altri Stati membri e la Commissione circa le autorità o gli organismi ai quali devono esser presentati i documenti di cui al presente articolo, a corredo della domanda di esercitare nel paese ospitante le attività contemplate dall'articolo 2.

5. Qualora nello Stato membro ospitante debba esser comprovata la solvibilità, detto Stato considera come equipollenti ai certificati rilasciati nel proprio territorio, i certificati rilasciati dalle Banche del paese d'origine o di provenienza.

Articolo 7

Gli Stati membri in cui l'accesso alla professione sia subordinato alla prestazione di un giuramento, si assicurano che tale giuramento possa, nella sua formula attuale, esser prestato anche dai cittadini stranieri. In caso contrario essi accettano una formula opportuna avente identico valore.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore i necessari provvedimenti per conformarsi alla presente direttiva nel termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione e ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa
alle modalità delle misure transitorie delle attività non salariate
degli agenti e mediatori d'assicurazioni
(ex gruppo 630 CITI)

(Articoli 54 e 57 del Trattato CEE)

RELAZIONE

1. Oggetto della direttiva

Ai termini del titolo V del programma relativo allo stabilimento, è opportuno esaminare, in occasione dell'elaborazione delle direttive per la soppressione delle restrizioni, se l'eliminazione di queste debba essere proceduta, accompagnata o seguita dal riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli, e dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività liberalizzate ed il loro esercizio.

Non sembra opportuno far precedere o accompagnare la soppressione delle restrizioni allo stabilimento nel campo delle attività di cui trattasi da un coordinamento delle disposizioni che disciplinano la loro attività. Nei suoi commenti sulla proposta del Programma generale, la Commissione aveva tuttavia annunciato che avrebbe proposto all'occorrenza misure transitorie per risolvere le difficoltà che fossero sorte nell'applicazione delle direttive di soppressione, in particolare qualora alcune professioni fossero rigidamente disciplinate in alcuni Stati membri e completamente libere in altri. Tali misure transitorie sono necessarie nel caso in esame.

In effetti, queste attività sono totalmente o parzialmente disciplinate in tre paesi della Comunità (Belgio, Francia e Paesi Bassi), e non lo sono affatto negli altri tre: tale situazione renderebbe estremamente difficile, in mancanza di misure transitorie ad hoc, l'accesso alle professioni di cui trattasi nei tre paesi che posseggono una regolamentazione per i cittadini degli altri tre.

Per rendere pertanto le professioni in questione più accessibili ai cittadini degli Stati membri che non possiedono una regolamentazione, si prevedono facilitazioni per gli interessati che possono comprovare l'esercizio effettivo in qualità di professionisti autonomi o di dirigenti d'impresa e, accessoriamente, in qualità di salariati, o che possono provare di possedere una certa formazione professionale, nel paese d'origine o di provenienza.

A questo riguardo è sorto il problema di stabilire una certa equivalenza tra le attività di agente e di mediatore, nel senso che l'esperienza o la formazione acquisita in una di queste attività in un paese membro potesse venir considerata sufficiente per autorizzare gli interessati ad accedere all'altra attività in un altro Stato membro. Poichè si ritiene che l'attività di mediatore comporti maggiori responsabilità di quella dell'agente, che si svolge sotto il controllo delle imprese di assicurazione, si propone che l'esperienza o la formazione acquisita per l'attività di mediatore autorizzi l'interessato ad accedere all'attività di agente. L'inverso, invece, non sarebbe possibile.

La presente direttiva non comporta modifiche nei rapporti giuridici esistenti tra le imprese di assicurazione e i loro agenti. Essi continueranno ad essere disciplinati, come in passato, dalla legislazione del paese in cui è svolta l'attività.

Le misure che gli Stati membri adotteranno in forza della presente direttiva non potranno certamente sostituire il coordinamento e il riconoscimento dei titoli, ma possono ridurre, per un periodo transitorio, le difficoltà sollevate dalla soppressione delle restrizioni. Favoriranno inoltre la conoscenza reciproca delle regolamentazioni e delle professioni in questione, e consentiranno un opportuno confronto fra i vantaggi e gli inconvenienti pratici rispettivi.

2) Commento degli articoli

Articolo 1

Questo articolo definisce i beneficiari delle misure transitorie : si tratta delle stesse persone fisiche e giuridiche cui si applica la direttiva relativa alla soppressione delle restrizioni.

Articolo 2

Questa disposizione, che riprende una delle disposizioni menzionate in analoghe direttive adottate dalla Commissione e approvate dal Consiglio in altri settori di attività, è ritenuta necessaria in quanto i beneficiari incontrano spesso difficoltà per quanto riguarda l'esser completamente e correttamente informati sulla regolamentazione del paese ospitante. Comprende tuttavia un elemento nuovo, cioè l'indicazione dell'autorità o dell'organismo autorizzato a dare tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di esercizio di quest'ultima.

Articoli 3, 4, 5 e 6

Questi articoli si propongono di facilitare ai cittadini degli Stati membri in cui le professioni in questione non sono disciplinate, l'accesso a queste attività nel paese in cui invece lo sono tenendo conto dell'esperienza o delle conoscenze acquisite nel loro paese d'origine o di provenienza.

Per quanto riguarda l'esperienza, quanto per ciò che riguarda le cognizioni, spetta allo Stato membro in cui queste sono state acquisite rilasciare gli attestati necessari, mentre lo Stato membro ospitante è obbligato ad accettarlo.

Non si è ritenuto opportuno lasciare la valutazione della validità di queste esperienze o di questa formazione alle autorità competenti dello Stato ospitante, come era stato suggerito nel corso dei lavori preparatori.

Articolo 3

Questa disposizione precisa le varie condizioni da soddisfare per poter esercitare, in uno Stato membro in cui essa è disciplinata, la professione di mediatore di assicurazioni. Bisogna aver già esercitato questa attività nel paese d'origine o di provenienza per un periodo determinato, la sua durata varia a seconda che il beneficiario l'abbia esercitato unicamente in qualità di professionista autonomo o di dirigente d'impresa, o anche in qualità di lavoratore subordinato. Non si è ritenuto opportuno, tenuto conto delle responsabilità che l'attività in questione comporta, prevedere che a questa professione possano accedere persone che non hanno mai esercitato l'attività stessa in qualità di indipendenti. I periodi previsti sono tuttavia ridotti quando il beneficiario può provare di aver ricevuto, per la professione di cui trattasi, una formazione preliminare.

Condizioni particolari sono previste per l'accesso alla professione nei Paesi Bassi; in effetti, in questo Stato membro l'attività di mediatore si suddivide in quattro categorie cui corrispondono quattro registri. A ciascuna di queste categorie si applicano condizioni di attitudini speciali, fissate dalla legge, e disposte in ordine crescente di severità, in rapporto con le responsabilità che l'appartenenza a ogni categoria comporta. Anche i cittadini degli altri Stati membri che vorranno stabilirsi nei Paesi Bassi dovranno rientrare in una di queste categorie, secondo i rispettivi gradi di attitudine e iscriversi quindi nel registro corrispondente. Per quanto riguarda i criteri per determinare la categoria cui un beneficiario può accedere, si è adottato in ultima analisi il criterio

del numero degli impiegati dipendenti. Tale criterio corrisponde alla legislazione olandese ed offre il vantaggio della semplicità.

Articolo 4

Questa disposizione precisa le condizioni necessarie all'accesso alla professione di agente di assicurazioni. L'esercizio dell'attività di mediatore, per un periodo uguale a quello richiesto per gli agenti, è ritenuto sufficiente per accedere a quest'ultima professione. La stessa considerazione vale per la formazione acquisita. Tuttavia, quando si tratta di accedere a un'attività che, pur essendo compresa nella definizione di agente in quanto implica l'esistenza preliminare di un rapporto giuridico tra la persona che esercita questa attività e una o più imprese d'assicurazioni non corrisponde a quella dell'agente in senso stretto, in quanto basata su procure che danno semplicemente alla persona in questione la facoltà di concludere contratti per conto dell'impresa di assicurazione, senza peraltro obbligarla a farlo, le condizioni di tempo richieste sono uguali a quelle previste nell'articolo precedente per l'accesso all'attività di mediatore. In effetti, tale attività comporta una posizione d'indipendenza simile a quella di cui gode il mediatore e comporta pertanto le stesse responsabilità; ne consegue l'opportunità di prevedere condizioni più severe di quelle richieste normalmente ad un agente.

Articolo 5

Questa disposizione riguarda le persone che lavorano per conto degli agenti e dei mediatori: dato che questa attività comporta sensibilmente meno responsabilità di quella delle persone a vantaggio delle quali viene esercitata, sono state previste condizioni di tempo meno severe. D'altra parte bisogna sottolineare che le funzioni svolte da coloro che esercitano l'attività in questione rientrano spesso nella competenza di persone salariate: ora, la presente direttiva è applicabile solo se l'attività cui si vuole accedere ha carattere indipendente.

Articolo 6

Salvo il caso in cui la legislazione dello Stato ospitante prescriva per i propri cittadini un termine più breve, l'esperienza acquisita nei settori in questione, nel paese d'origine o di provenienza, sia considerata valida per l'accesso alla professione in uno Stato in cui le condizioni d'accesso a questa attività sono disciplinate, purché l'esercizio dell'attività stessa non sia cessato da più di 10 anni alla data della domanda del beneficiario.

Articolo 7

Al paragrafo 1 è definita la nozione di dirigente d'impresa, prevista agli articoli 3, 4 e 5 per l'assimilazione della persona che ha esercitato la sua attività con tale qualifica a quella che l'ha esercitata in posizione indipendente. Ne risulta che colui che ha esercitato le funzioni di dirigente d'impresa presso un mediatore in uno Stato membro potrà accedere in un altro Stato membro alla professione di mediatore e, analogamente con quanto previsto al primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 4, a quella d'agente. Quanto a colui che ha esercitato in uno Stato membro funzioni di dirigente d'impresa presso un agente, potrà accedere in un altro Stato membro solo alla professione di agente.

Sono stati assimilati a coloro che hanno esercitato le attività in questione in qualità di dirigenti d'impresa anche i dirigenti di compagnie d'assicurazioni. Pur nondimeno si è ritenuto opportuno adottare questa possibilità solo per l'accesso all'attività di agente, assoggettandola però ad alcune condizioni particolari. Le funzioni di dirigente d'impresa di assicurazioni comportano in effetti aspetti diversi da quelli di mediatore, la cui funzione principale è quella di consultante degli assicurati, mentre compito del primo, come quello dell'agente, è procacciare un contratto alle compagnie di assicurazioni.

Nel paragrafo 2 si precisano le condizioni cui deve soddisfare il beneficiario che vuole far valere, per l'accesso alle attività di agente e di mediatore, funzioni diverse da quelle di dirigente d'impresa, che ha svolto presso un agente, un mediatore o un'impresa di assicurazioni.

Queste condizioni non sono richieste per l'accesso all'attività d'intermediario che lavora per conto di altri produttori di assicurazioni.

Articolo 8

Le modalità di rilascio di detti attestati sono, a norma del paragrafo 1, di competenza di questo Stato, che può in particolare prevedere che l'attestato sia rilasciato da un organismo professionale, pur riservandosi la possibilità di far vistare tale attestato da un'autorità pubblica.

Il secondo paragrafo corrisponde a un testo che si trova in tutte le direttive analoghe approvate dal Consiglio e relative a misure transitorie in altri settori.

Il terzo paragrafo costituisce un'innovazione la cui opportunità è risultata in occasione dell'applicazione delle direttive summenzionate. E' infatti risultato che ai beneficiari è spesso difficile stabilire quali siano le autorità cui debbono indirizzare la loro domanda. Questa disposizione tende a colmare questa lacuna.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE MODALITA'
DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' NON SALARIATE
DI AGENTE E DI MEDIATORE DI ASSICURAZIONI (EX GRUPPO 630 CITI)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, e l'articolo 57, paragrafo 1;

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, in particolare il titolo V, secondo e terzo comma;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale;

Considerando che il Programma generale prevede, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli, e dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso a tali attività e il loro esercizio e se, eventualmente, debbano esser prese misure transitorie in attesa di detto riconoscimento o coordinamento;

Considerando che, nel settore delle attività di agente e di mediatore di assicurazioni, non sono imposte in tutti gli Stati membri condizioni per l'accesso alle attività di cui trattasi e per il loro esercizio; che in alcuni paesi esiste libertà d'accesso e d'esercizio, mentre in altri vigono disposizioni rigorose che prevedono il possesso di un titolo per l'ammissione alla professione;

Considerando che non è necessario coordinare, prima della soppressione delle restrizioni, le disposizioni nazionali già esistenti in alcuni paesi; che è sembrato opportuno d'intraprendere la realizzazione della libertà di stabilimento nel quadro delle possibilità attuali e di procedere ulteriormente alla coordinazione; che considerazioni analoghe possono essere formulate per quanto concerne il reciproco riconoscimento dei titoli che, in alcuni Stati membri, condizionano l'accesso alle attività considerate, dato che questi titoli non corrispondono a requisiti comparabili finchè non sarà stato effettuato un coordinamento delle condizioni generali di accesso;

Considerando tuttavia che, in mancanza di un coordinamento immediato, sembra auspicabile facilitare la realizzazione della libertà di stabilimento per le attività di cui trattasi mediante l'adozione di misure transitorie, come previsto dal Programma generale, soprattutto per evitare difficoltà ingiustificate per i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso a queste attività non è subordinato ad alcuna condizione;

Considerando che, per rimediare a questa conseguenza, le misure transitorie debbono consistere principalmente nell'ammettere, come condizione sufficiente per l'accesso alle attività considerate, negli Stati ospitanti in cui esse sono disciplinate, l'esercizio effettivo della professione in un paese della Comunità diverso dal paese ospitante per un periodo di durata adeguata e abbastanza vicino nel tempo, qualora non sia richiesta una formazione preliminare, per garantire che il beneficiario possiede cognizioni professionali equivalenti a quelle richieste ai nazionali;

Considerando che, tenuto conto della situazione esistente nei Paesi Bassi, dove l'attività di mediatore è divisa in più categorie per le quali vigono diverse condizioni d'esercizio, graduate secondo l'importanza dell'attività esercitata, è auspicabile prevedere un sistema equivalente per i cittadini degli altri Stati membri che intendono accedere all'una o all'altra delle

.../...

categorie medesime; che il criterio più equo ed obiettivo da adottare a tal fine è costituito dal numero degli impiegati che il beneficiario ha o ha avuto alle sue dipendenze;

Considerando anche che, quando l'attività di agente comporta una procura generale da parte di una o più compagnie d'assicurazioni, tale da conferire ai beneficiari la facoltà d'impegnare in loro nome le compagnie di cui trattasi per tutti gli atti rientranti nell'esercizio normale della loro attività, le condizioni di tempo previste per accedere a questa attività devono esser quelle previste per l'accesso all'attività di mediatore;

Considerando che le misure previste nella presente direttiva non avranno più ragione di essere quando il coordinamento delle condizioni d'accesso all'attività in questione ed il loro esercizio, nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli obbligatori saranno stati realizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie per quanto riguarda lo stabilimento, sul loro territorio, delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività non salariate di cui al paragrafo 2.

2. Le attività sono quelle cui si applica la direttiva del Consiglio del relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI).

Articolo 2

Gli Stati membri nei quali si può accedere ad una delle attività di cui all'articolo 1 e si può esercitare detta attività solo se si soddisfa a determinate condizioni in materia di qualificazione, vigilano affinché il beneficiario che ne faccia richiesta sia informato, dalle autorità o dagli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, prima di stabilirvisi, della regolamentazione che disciplina l'attività che egli intende esercitare.

Articolo 3

1. Qualora in uno Stato membro l'accesso all'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, comma a) della direttiva menzionata all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio di questa siano subordinati al possesso di cognizioni e attitudini generali, commerciali o professionali, detto Stato riconosce come prova sufficiente di queste conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro l'attività considerata:

a) per 5 anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;

- b) oppure per 3 anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario possa provare di aver svolto per almeno 5 anni delle funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più imprese di assicurazione;
- c) oppure per due anni consecutivi, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario possa dimostrare di aver precedentemente ricevuto, per la professione di cui trattasi, un'istruzione specifica comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicato pienamente valido da un competente organismo professionale.

2. Tuttavia, nei Paesi Bassi l'accesso a detta attività e il suo esercizio sono soggetti alla condizione che l'attività stessa sia stata esercitata:

- presso un'impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno 10 impiegati, se egli vuole accedere all'attività di "makelaar";
- presso un'impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno 5 impiegati, se egli vuole accedere all'attività di "assurantiebezorger";
- presso un'impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno due persone, se egli vuole accedere all'attività di agente d'assicurazione riconosciuto e cioè di "erkende Assurantie-agent".

Articolo 4.

1. Quando in uno Stato membro l'accesso all'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, comma b) della direttiva menzionata all'articolo 1, paragrafo 2, o il suo esercizio sono subordinati al possesso di cognizioni e di attitudini generali, commerciali o professionali, detto Stato riconosce come prova sufficiente del possesso di dette cognizioni ed attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

- a) per tre anni consecutivi, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;
- b) oppure per un anno, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario possa provare di avere svolto delle funzioni per almeno due anni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più imprese d'assicurazione;
- c) oppure per un anno, come indipendente o in qualità di dirigente di impresa, qualora il beneficiario possa dimostrare di aver precedentemente ricevuto, per la professione di cui trattasi, un'istruzione specifica comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicato pienamente valido da un organismo professionale competente.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo precedente:

- a) l'esercizio effettivo per i periodi previsti in questo articolo dell'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e l'istruzione preliminare ricevuta per questa professione sono considerati equipollenti alle condizioni previste nel paragrafo precedente;
- b) se l'attività cui il beneficiario intende accedere comporta una procura generale da parte di una o più compagnie di assicurazione, tali da conferirgli la facoltà da impegnare, in loro nome, la o le società in parola per tutti gli atti attinenti al normale esercizio della loro attività, il beneficiario stesso deve comunque soddisfare alle condizioni di tempo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

1. Qualora in uno Stato membro l'accesso all'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, comma c) della direttiva menzionata all'articolo 1, paragrafo 2, od il suo esercizio siano subordinati al possesso di cognizioni e attitudini generali, commerciali o professionali, detto Stato riconosce

come prova sufficiente del possesso di dette cognizioni e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

- a) per due anni consecutivi, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;
- b) oppure per un anno, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario possa provare di aver svolto per almeno due anni delle funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più imprese d'assicurazione;
- c) oppure per un anno, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario possa dimostrare di aver precedentemente ricevuto, per la professione di cui trattasi, un'istruzione specifica, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicato pienamente valido da un competente organismo professionale.

2. L'esercizio effettivo per almeno un anno di una delle attività di cui agli articoli 3 e 4 e l'istruzione ricevuta per una di queste professioni sono considerati equipollenti alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 6

Nei casi di cui agli articoli 3, 4 e 5 le attività di cui trattasi non devono esser cessate da più di 10 anni dalla data della presentazione della domanda in conformità dell'articolo 8. Tuttavia, quando in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i nazionali, questo può essere applicato anche ai beneficiari.

Articolo 7

1. E' considerato come dirigente ai sensi degli articoli 3, 4
9 5, chiunque abbia svolto presso un mediatore o un agente di assicurazioni:
 - a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;
 - b) oppure la funzione di supplente dell'imprenditore o del capo d'azienda oppure quella di procuratore, qualora questa funzione implichi una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato. Le funzioni che, nell'ambito di una compagnia d'assicurazioni, implicano un'attività d'inquadramento o di sorveglianza del lavoro degli agenti sono assimilate all'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 4.
2. Le funzioni di cui al punto b) del paragrafo 1 degli articoli 3 e 4 devono comportare, responsabilità in materia d'acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti d'assicurazione.

Articolo 8

1. La prova che le condizioni di cui ai precedenti artt. 3,4,5 o 6 sono soddisfatte è costituita da un attestato rilasciato dalle autorità o dall'organismo competente del paese di provenienza, che l'interessato dovrà allegare alla domanda da lui presentata per ottenere l'autorizzazione necessaria ad esercitare nel paese ospitante una delle attività in parola.
2. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dal successivo articolo 10, le autorità o gli organismi competenti a rilasciare gli attestati di cui sopra, e ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
3. Nel termine previsto dall'articolo 10, ogni Stato membro comunica anche agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità o gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti a corredo della domanda di esercitare nel paese ospitante le attività di cui all'articolo 1.

Articolo 9

Le norme della presente direttiva rimangono applicabili fino all'entrata in vigore delle prescrizioni relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali in materia di accesso alle attività di cui trattasi e del loro esercizio.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore i necessari provvedimenti per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla sua notificazione e ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 11

Dal momento della notificazione della presente direttiva gli Stati membri avranno cura d'informare la Commissione, in tempo utile perché possa presentare le proprie osservazioni, di ogni eventuale progetto di nuove disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo, che essi intendono adottare nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Essi ne informeranno inoltre gli altri Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.